

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 27/03/2019

FATTO

La ricorrente riferisce di aver sottoscritto in data 12 febbraio 1986, assieme alla cointestataria, un buono fruttifero postale ordinario di importo pari a £ 5.000.000 ed appartenente alla serie "O".

Precisa che "le condizioni economiche di emissione ed il saggio di interesse pattuiti, accettati e sottoscritti dalle scriventi intestatarie e dall'emittente dell'ufficio postale, sono quelle riportate a tergo del titolo cartaceo acquistato", e che dunque, nel caso di specie, "le condizioni contrattuali sottoscritte garantivano il rimborso a scadenza della somma complessiva di Lire 182.183.515 pari ad € 94.089,93".

Riferisce tuttavia di essersi recata presso l'ufficio postale, in data 28.11.2018, al fine di ottenere il

rimborso del buono, ma di essersi vista rimborsare, in quella sede, una somma notevolmente inferiore, pari ad euro 40.314,80, tanto da indurre la richiedente a revocare l'operazione medesima.

Non avendo ottenuto riscontro al reclamo, dunque, si rivolge all'Arbitro per ottenere il riconoscimento del rimborso "integrale" del buono secondo "i tassi di rendimento e le modalità di calcolo riportati sul retro del titolo de quo alla data della sottoscrizione".

L'intermediario evidenzia innanzitutto che il buono postale oggetto del procedimento appartiene alle serie ordinaria "P", collocata nel periodo compreso tra il 01/7/1984 ed il 30/6/1986, la quale ha visto modificare il proprio rendimento per effetto del D.M. 13/06/1986, decreto contenente la "modificazione dei saggi di interesse sui libretti e sui

buoni postali di risparmio”.

In particolare, deduce che la materia è innanzitutto regolata dal D.P.R. 156/1973, il quale sancisce il principio secondo cui il saggio di interesse può essere modificato con decreto del Ministro del Tesoro reso unitamente al Ministro per le poste e telecomunicazioni, qual è appunto il succitato decreto adottato nel 1986. Tale decreto stabilisce espressamente che “sul montante dei buoni fruttiferi di tutte le serie precedenti a quelle contraddistinte con la lettera “Q” si applicano i saggi di interesse fissati da tale normativa proprio per i buoni appartenenti alla nuova serie Q”.

Dunque, in base a tale quadro normativo, l'intermediario afferma la possibilità, prevista dalla legge, di eterointegrazione del contratto originario, vale a dire la circostanza secondo la quale “il contenuto dei diritti del sottoscrittore dei buoni postali possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi”: questi ultimi, agendo come norme imperative, sono idonei a modificare le preesistenti pattuizioni contrattuali divergenti, a norma degli articoli 1339 e 1418 c.c.

Cita, a sostegno della propria tesi, alcune pronunce della Corte di Cassazione: tra queste, la sentenza n. 27809/2005, la quale enuncia testualmente che “i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. del 1973 non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi del D.P.R. 156/1973”. Ed inoltre, anche la sentenza delle Sezioni Unite, n. 13979/2007, la quale ha “enunciato la legittimità della modifica delle condizioni del contratto, anche in senso peggiorativo per il risparmiatore, mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo”.

Precisa, al riguardo, che la fattispecie in esame “non concerne infatti quel diverso scenario in cui già da principio le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga sono divergenti da quelle rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione.”

Inoltre, richiama anche precedenti dell'Arbitro bancario finanziario, ove è sancita la liceità delle variazioni nel corso del rapporto del contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori, a seguito dell'entrata in vigore di successivi atti normativi. Tra queste, in particolare, richiama la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 5674/2013, la quale ribadisce il principio secondo cui la regolamentazione del rapporto non ha unicamente fonte privatistica, essendo infatti integrata dal decreto ministeriale.

Affermando la correttezza del proprio operato, ovvero “la piena osservanza della disciplina normativa”, chiede che il ricorso venga rigettato.

Parte ricorrente, in sede di memoria di replica, evidenzia come né nelle controdeduzioni dell'intermediario né nella normativa dallo stesso richiamata “trova evidente ed univoco riscontro il buono Fruttifero oggetto del contenzioso contrassegnato esclusivamente con Serie O”, risultando dunque evidente come tali discordanze derivino dalla violazione del dovere di informativa e trasparenza, che ha impedito alla ricorrente di “acquisire in maniera chiara immediata ed inequivocabile, ogni informazione mirata alla tutela del proprio investimento”.

Ribadisce quindi l'esistenza di un preciso obbligo di informazione in capo all'intermediario, il quale aveva il dovere di comunicare ogni variazione dei tassi di interesse dei buoni in oggetto, sebbene disposta dalla legge. Infatti precisa che sebbene “la variazione dei tassi di interesse operata con D.M. trae fondamento da una fonte di rango legislativo, ovvero il D.P.R. 1973” tuttavia “ciò non esonera comunque l'intermediario dal rispetto della norma prevista dagli art.li 1334 e 1335 c.c. sull'efficacia degli atti unilaterali e sulla loro conoscenza, secondo cui gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati e si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario”.

Dunque, in mancanza di previa comunicazione, i tassi di interesse da applicare devono



essere quelli originariamente previsti ed indicati sul buono, così come illo tempore sottoscritto, avendo dovuto l'intermediario attuare "ogni misura idonea a garantire il diritto del risparmiatore all'informativa ed alla trasparenza".

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale emesso nel febbraio 1986, dunque anteriormente all'emanazione del D.M. 13/6/1986.

In particolare, la ricorrente chiede di ottenere il rendimento atteso in base alle condizioni economiche apposte a tergo del buono e non, invece, alle diverse condizioni (peggiorative) prospettate dall'intermediario in sede di richiesta di liquidazione.

Il buono fruttifero oggetto di ricorso risulta emesso su modulo cartaceo della serie "O" benché, alla data di emissione (12/2/1986), la serie vigente fosse la serie "P", istituita con D.M. 16 giugno 1984 (cfr. art. 5 del citato DM). Invero – diversamente da quanto previsto dalla norma - non consta che sul titolo sia stato apposto alcun riferimento alla «Serie P/O» e ai tassi della serie "P". Tuttavia, è pacifico che il buono in esame sia stato emesso in data anteriore al D.M. del 13/06/86, che – come noto – ha disposto una modifica "peggiorativa" dei tassi (mediante conversione ai tassi della serie Q) sia per i buoni appartenenti alla serie "O", sia per i buoni appartenenti alla serie "P".

La questione è stata già più volte affrontata dai Collegi ABF.

Questo Collegio ha ritenuto fondata in più occasioni la tesi difensiva della convenuta, cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 13305/2017: <...Secondo quanto prevedeva l'art. 173 (Tabelle degli interessi - Variazioni) del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (come modificato dal D.L. 30 settembre 1974 n° 460) (Codice Postale), "Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali". Al riguardo, deve anche ricordarsi il disposto dell'art. 6 del D.M. del Tesoro 13 giugno 1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio), secondo il quale "Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»".

Il Collegio deve poi rammentare che i titoli per cui è causa si configurano come documenti di legittimazione (art. 2002 c.c.), in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle



successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni. In tal senso, si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che "i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)".

Ne consegue la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione del titolo. Tale regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi si dovevano considerare rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, condiviso dall'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro (v., fra le tante, ABF Napoli, nn. 4885/2015, 1282/2015, 2123/2014; ABF Milano, n. 206/2014; ABF Roma, n. 5723/2013), deve dunque convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione *extratestuale* del rapporto. In considerazione di quanto precede, il ricorso non può quindi trovare accoglimento.>.

Non ci sono motivi per discostarsi da tale orientamento, consolidato e rimarcato dai vari Collegi territoriali (Collegio Torino decisione n. 3145/2017; Collegio di Roma decisione n. 279/2016).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO